

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/267 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
1) Prodotto (cosiddetto «masterbatch») in forma di pellet termoplastici costituito da: — olio di lavanda; — olio di menta piperita; — citronellale; — benzoato di sodio; — un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE). Il prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione degli oli essenziali durante il processo di trasformazione della plastica. Lo scopo è evitare che certi animali mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.	3302 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90. La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore degli oli essenziali. Gli oli essenziali sono la componente principale e conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale (ossia le proprietà repellenti contro roditori, termiti e altri animali). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3302 90 90 come altri miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria.
2) Prodotto (cosiddetto «masterbatch») in forma di pellet termoplastici costituito da: — permetrina (ISO); — olio di timolo; — olio di eugenolo; — olio di citrale; — denatonium benzoato; — derivati dell'acido benzoico; — lidocaina (DCI); — un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE). Il prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione dell'insetticida durante il processo di trasformazione della plastica. Lo scopo è evitare che le termiti mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.	3808 91 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 10. La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore dell'insetticida. La classificazione alla voce 3302 è esclusa in quanto nel prodotto vi sono solo tracce di oli essenziali (timolo, eugenolo e citrale). Di conseguenza, essi non contribuiscono in misura significativa al carattere essenziale del prodotto. L'insetticida [permetrina (ISO)] è la componente principale e conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (ossia allontanare le termiti). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3808 91 10 come insetticida a base di piretroidi.